



COMUNE DI MONTENERO DI BISACCIA

PROVINCIA DI CAMPOBASSO

ORDINANZA N. 25 del 24 luglio 2023

OGGETTO: DIVIETO DI SOMMINISTRARE CIBO A TUTTE LE SPECIE DI ANIMALI SELVATICI E RANDAGI SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE DI MONTENERO DI BISACCIA.

PREMESSO che:

- Il territorio comunale di Montenero di Bisaccia è caratterizzato da una cospicua biodiversità ed in molte zone è particolarmente frequente la presenza di colonie delle più svariate specie animali (cinghiali, volpi, lupi, gabbiani, piccioni, gatti, cani randagi, ecc.);
- L'alimentazione incontrollata degli animali selvatici aumenta e richiama un gran numero di roditori ed altri animali infestanti anche da zone limitrofe;
- La forte concentrazione di animali in determinate zone comporta una evidente compromissione del decoro urbano e delle condizioni igienico-sanitarie con conseguenti rischi per la salute pubblica;

VISTE le numerose segnalazioni pervenute da parte di cittadini in merito agli inconvenienti derivati da una elevata concentrazione di svariate specie di animali;

VISTA la nota dell'ISPRA – Istituto Superiore per la Tutela e la Ricerca Ambientale, acquisita al protocollo comunale n. 6955 del 25 maggio 2023, mediante la quale si invita a porre in essere tutte le azioni necessarie per dissuadere in ogni modo i cittadini dall'alimentare intenzionalmente gli animali selvatici;

VALUTATO che un'efficace metodologia di controllo della popolazione di animali selvatici su tutto il territorio comunale, impone l'adozione di sistemi integrati di contenimento basati fra l'altro sul divieto di somministrare loro alimenti in modo incontrollato da parte della cittadinanza;

VISTI:

- L'Art. 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali);
- Il Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e s.m.i. (Testo Unico delle Leggi Sanitarie);
- Legge n. 833 del 23 dicembre 1978 e s.m.i. inerente alla istituzione del Servizio Sanitario Nazionale;
- L'Art. 117 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e s.m.i. inerente agli interventi d'urgenza in caso di emergenze sanitarie o di Igiene Pubblica;
- Regolamento Locale di Igiene vigente;

ORDINA

Il divieto, con decorrenza immediata ed a chiunque, di somministrare qualunque tipo di alimento costituito da mangime, granaglie, scarti ed avanzi alimentari di ogni tipo, a tutte le specie di animali selvatici e randagi sull'intero territorio comunale di Montenero di Bisaccia, fatte salve specifiche autorizzazioni con fini sanitari o scientifici.

AVVERTE CHE

- Per l'inosservanza delle disposizioni dalla presente Ordinanza è prevista, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, una sanzione amministrativa pecuniaria compresa fra 25,00 euro e 500,00 euro;
- Come stabilito dall'Art. 3, comma 4 della Legge 241/1990, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà presentare ricorso al TAR competente (Tribunale Amministrativo Regionale) ai sensi del D. Lgs. 104/2010, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 (sessanta) giorni dalla sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 (centoventi) giorni dalla sua pubblicazione

DISPONE CHE

1. L'Ufficio di Polizia Locale sia incaricato della vigilanza e dell'osservanza del presente provvedimento;
2. Il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio per tutto il tempo della sua efficacia e sul Sito WEB del Comune di Montenero di Bisaccia;
3. Copia della presente ordinanza venga trasmessa a:
 - Ufficio di Polizia Locale del Comune di Montenero di Bisaccia;
 - Ente Regione Molise - Servizio Ambiente;
 - Prefettura di Campobasso;
 - Questura di Campobasso;
 - Comando Stazione Carabinieri di Montenero di Bisaccia;
 - Comando Stazione Carabinieri Forestale di Petacciato Scalo.

Dalla Casa Municipale, li 24 luglio 2023



IL SINDACO
Simona CONTUCCI